

**SCHEMA DI DECRETO PER L'ISTITUZIONE DEL REGIME DI RESPONSABILITA'
ESTESA DEL PRODUTTORE PER LA FILIERA DEI PRODOTTI TESSILI DI
ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, ACCESSORI, PELLETTERIA E TESSILI PER LA
CASA**

*Il Ministro dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

di concerto con

il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica", pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n. 228 del 23 settembre 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy";

VISTO Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e i relativi Regolamenti UE sulle restrizioni adottate per le sostanze chimiche utilizzate nei prodotti tessili e nei prodotti derivanti da attività di recupero di materia da rifiuti;

VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, che abroga la Direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE;

VISTO il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

VISTO il Regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 giugno 2015 concernente il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da

accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni, modificato successivamente con Regolamento (UE) 2017/354;

VISTO il Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;

VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito denominato Decreto) e, in particolare, la parte quarta recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

VISTO l'articolo 178-bis del Decreto, recante le modalità di istituzione dei regimi di responsabilità estesa del produttore;

VISTO l'articolo 178-ter del Decreto, recante i requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore;

VISTO l'articolo 222, comma 4, del Decreto, il quale stabilisce che gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, garantiscono la gestione completa della raccolta differenziata relativa a tutte le categorie di rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, tramite specifici accordi di programma, da sottoscrivere con i sistemi di responsabilità estesa del produttore;

VISTO l'articolo 237 del Decreto che stabilisce i criteri direttivi dei sistemi di gestione;

VISTA la legge 26 novembre 1973, n. 883, recante la disciplina delle denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, in attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;

VISTO l'articolo 14 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sulla distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale;

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 68, recante “Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37”;

VISTO il decreto del Ministero della transizione ecologica del 30 giugno 2021 sull'adozione dei criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonché servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144 “Modalità di vigilanza e controllo sugli obblighi EPR”;

TENUTO CONTO degli articoli 102, 103 e 104 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo”, relativi alla sicurezza dei prodotti;

TENUTO CONTO della Decisione (UE) 2014/350 della Commissione del 5 giugno 2014 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili modificata dalla Decisione (UE) 2017/1392 della Commissione del 25 luglio 2017 e dalla Decisione (UE) 2020/1805 della Commissione del 27 novembre 2020;

TENUTO CONTO della Decisione (UE) 2016/1349 della Commissione del 5 agosto 2016 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle calzature modificata dalla decisione (UE) 2020/1805 della Commissione del 27 novembre 2020;

TENUTO CONTO dell'adozione del Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. n. 70 del 23 marzo 2023, recante i Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili e per il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili;

TENUTO CONTO dell'adozione del Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 17 maggio 2018, in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018, recante i Criteri ambientali minimi per le forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle;

TENUTO CONTO del decreto ministeriale n. 56/2018 recante il regolamento di attuazione e di funzionamento dello schema nazionale del “Made Green in Italy”, istituito dall'art. 21, comma 1 della legge n. 221/2015;

TENUTO CONTO della Comunicazione della Commissione europea “Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva” dell'11 marzo 2020, che prevede la predisposizione di una strategia dell'Unione europea in materia di prodotti tessili sostenibili, con l'obiettivo di sviluppare l'innovazione e promuovere il riutilizzo nel settore, anche attraverso l'introduzione di misure volte a sostenere lo sviluppo di materiali e processi di produzione circolari e la diffusione dei modelli “prodotto come servizio”, di contrastare la presenza di sostanze chimiche pericolose, di orientare i consumatori nella scelta di prodotti tessili sostenibili e di garantire un accesso agevole ai servizi di riutilizzo e riparazione;

TENUTO CONTO della Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare, che sottolinea l'importanza di una nuova strategia globale dell'UE sui prodotti tessili al fine di promuovere la sostenibilità e la circolarità, nonché la tracciabilità e la trasparenza del settore tessile e dell'abbigliamento dell'UE, considerata la natura globale delle catene del valore e della dimensione del fast fashion;

TENUTO CONTO che la medesima Risoluzione richiede che la strategia presenti un insieme coerente di strumenti politici e sostenga nuovi modelli commerciali come gli approcci del tipo “prodotto come servizio”, per affrontare l'intera gamma di impatti ambientali e sociali lungo tutta la catena del valore e che migliori la progettazione dei tessili al fine di aumentarne la sostenibilità, la riutilizzabilità e la riciclabilità meccanica e l'uso di fibre di alta qualità, in particolare attraverso una combinazione di requisiti di progettazione ecocompatibile, regimi di responsabilità del produttore e sistemi di etichettatura;

TENUTO CONTO della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Un percorso verso un pianeta più sano per tutti. Piano d'azione dell'UE: Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo” del 12 maggio 2021, che prevede sistemi industriali più sostenibili, tecnologie più pulite, modelli imprenditoriali e abitudini di consumo meno inquinanti, un'attuazione più veloce del principio “chi inquina paga” e un'ulteriore applicazione della responsabilità estesa del produttore;

TENUTO CONTO della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 30 marzo 2022 “Strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari”, che sottolinea l'importanza di promuovere le imprese sociali attive nel settore del riutilizzo, incoraggia gli Stati membri ad adottare misure a favore del settore del riutilizzo e della riparazione, prevede specifiche misure volte a contrastare la pratica della distruzione dei tessuti invenduti o resi e anticipa l'intenzione di proporre che una quota rilevante dei contributi ai regimi di responsabilità estesa del produttore sia destinata alle misure di prevenzione dei rifiuti e alla preparazione ai fini del riutilizzo;

VISTO il D.M. n. 259 del 24 giugno 2022 di approvazione della Strategia Nazionale per l'Economia circolare e il D.M. n. 342 del 19 settembre 2022 di adozione del cronoprogramma di attuazione delle misure prioritarie inserite nella Strategia medesima;

CONSIDERATA la normativa UNI/CT 046 sul tessile e abbigliamento;

CONSIDERATA la specifica tecnica UNI/TS 11820 per la misurazione della circolarità;

CONSIDERATA la necessità di rafforzare la prevenzione, promuovendo nuovi modelli economici circolari come i servizi di ritiro, le collezioni di seconda mano, i modelli "prodotto come servizio", il riutilizzo, la riparazione, la prevenzione, la raccolta differenziata, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti tessili, nonché l'esigenza di istituire la filiera di riferimento volta a consentire la costituzione di sistemi di responsabilità estesa del produttore;

SENTITA la Conferenza Unificata nella seduta del

ACQUISITO il concerto del Ministro delle imprese e del made in Italy, reso con nota del

VISTA la comunicazione ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva UE 2015/1535, effettuata con nota del

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del.....;

CONSIDERATA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. del.....;

DECRETA

Articolo 1

Criteria e finalità

1. Il presente decreto istituisce la responsabilità estesa del produttore per la filiera dei prodotti tessili di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria, materassi, tessili o assimilati, per la casa e per l'ospitalità (di seguito denominati anche prodotti tessili) e definisce i requisiti in applicazione degli articoli 178-bis e 178-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito anche D.lgs. n. 152/2006 o Decreto), al fine di prevenire e ridurre gli impatti ambientali derivanti dalla progettazione, dalla produzione e dalla gestione dei prodotti tessili al termine del loro utilizzo, rafforzando lungo tutta la catena del valore la prevenzione, la selezione, il riutilizzo, la riparazione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio.

2. Il presente decreto promuove la sostenibilità della filiera dei prodotti tessili, la progettazione degli stessi e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti ambientali e la generazione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo, finalizzata ad assicurare la prevenzione e il riutilizzo dei prodotti tessili usati e la raccolta, la preparazione per il riutilizzo, il riciclo, il recupero e lo smaltimento dei prodotti diventati rifiuti avvengano secondo le finalità e i criteri indicati dagli articoli 177, 179 e 181 del D.lgs. n. 152/2006.

3. I produttori sono sottoposti al regime di responsabilità estesa di cui al successivo articolo 4. Al fine di conseguire le più efficienti modalità di gestione del fine vita dei prodotti tessili, i produttori possono costituire uno o più sistemi di gestione collettivi, in via prioritaria, o individuali, sottoposti alla vigilanza e al controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in modo da verificare il raggiungimento di crescenti obiettivi di tutela ambientale, il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché la necessaria apertura al mercato e alla concorrenza, salvaguardando lo sviluppo economico e sociale. Il presente decreto stabilisce i requisiti dei sistemi di gestione dei produttori e le modalità cui i sistemi collettivi, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, assicurano la partecipazione dei produttori, ivi comprese le micro e le piccole imprese.

4. Il presente decreto determina le modalità relative al riutilizzo, alla riparazione dei prodotti tessili e alla gestione dei rifiuti tessili, con particolare riferimento ai rifiuti tessili post-consumo raccolti in ambito urbano, la relativa responsabilità finanziaria e organizzativa, nonché le misure che i soggetti sottoposti a responsabilità estesa del produttore devono adottare. Il presente decreto determina altresì:

- a) le modalità relative alla prevenzione, al riutilizzo, alla riparazione dei prodotti tessili;
- b) le modalità di gestione dei rifiuti tessili post-consumo;
- c) tutte le misure che i soggetti sottoposti a responsabilità estesa del produttore devono adottare in forza del presente decreto;
- d) i criteri e le modalità attraverso cui i produttori, e per essi i sistemi di gestione, determinano e applicano il contributo ambientale;
- e) i costi ammessi alla copertura del contributo ambientale;
- f) gli ulteriori costi a carico dei sistemi di gestione dei produttori;
- g) le misure previste al fine di garantire la partecipazione al sistema di ulteriori attori rispetto ai produttori definiti all'art. 2 del presente decreto.

5. Il presente decreto stabilisce modalità appropriate per promuovere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di tutti i prodotti tessili adatti ad essere preparati per il riutilizzo, riparati e riciclati, al fine di favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Tali modalità tengono conto della riduzione delle sostanze chimiche pericolose nei tessuti, come disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), e dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti tessili, della fattibilità tecnica, della praticabilità economica e del corretto funzionamento del mercato interno.

6. Il soddisfacimento degli obblighi connessi alla responsabilità estesa del produttore è garantito da idonei mezzi finanziari e organizzativi a carico dei soggetti sottoposti a tale regime di responsabilità.

7. Il presente decreto stabilisce le modalità con cui gli attori rilevanti della filiera dei prodotti tessili, come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera p) del presente Decreto, partecipano alle decisioni di loro interesse riguardanti la regolamentazione del regime di responsabilità estesa del produttore.

8. La responsabilità estesa del produttore di prodotti tessili è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, del D.lgs. 152/2006. Tutti gli attori della filiera sono responsabili dei rifiuti tessili gestiti, in ragione della presente normativa e, per quanto non disciplinato dalla medesima, dalle altre norme ad essi applicabili.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di:

- "contratto a distanza" contenuta nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

- “rifiuto”, “rifiuti urbani”, “rifiuti speciali”, “produttore di rifiuti”, “regime di responsabilità estesa del produttore”, “detentore”, “commerciante”, “intermediario”, “prevenzione”, “gestione dei rifiuti”, “raccolta”, “raccolta differenziata”, “stoccaggio”, “preparazione per il riutilizzo”, “riutilizzo”, “trattamento”, “recupero”, “recupero di materia”, “riciclaggio”, “smaltimento”, “deposito temporaneo prima della raccolta”, “centro di raccolta”, contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- “componente tessile”, “etichettatura”, “fibra tessile”, “fodera”, contenute nel Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011;
- “soggetti donatari” di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166;
- “cuoio”, “pelle”, di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 68.

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni specifiche:

a) prodotto tessile: il prodotto per abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e tessile o assimilato, da casa e per l’ospitalità, finito e immesso al consumo, comprensivo di tutte le sue parti, componenti e accessori, qualunque sia la sua composizione e destinazione d’uso, elencati in allegato 1;

b) produttore di prodotti tessili (di seguito anche produttori del prodotto o produttori):

- la persona fisica o giuridica stabilita in Italia che, a titolo professionale, per conto proprio o tramite terzi, alternativamente fabbrica o immette sul mercato nazionale un prodotto apponendovi il proprio nome o ragione sociale o marchio registrato; il responsabile dell’immissione sul mercato non è considerato produttore se il prodotto reca anche il nome o la ragione sociale o il marchio registrato del fabbricante stabilito in Italia;
- la persona fisica o giuridica stabilita in Italia che, a titolo professionale, importa o immette per prima sul mercato nazionale prodotti fabbricati da persone fisiche o giuridiche non stabilite in Italia;
- la persona fisica o giuridica non stabilita in Italia che, a titolo professionale, immette sul mercato nazionale prodotti mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente al consumatore o all’utente finale.

c) distributore: la persona fisica o giuridica, che, operando nella catena di fornitura, rende disponibile sul mercato un prodotto tessile, nuovo o usato. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un fabbricante di prodotto tessile;

d) filiera dei prodotti tessili (di seguito anche filiera o filiera del tessile): catena in cui opera qualsiasi organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall’inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito, nonché svolge attività di raccolta, trasporto, selezione, preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, riciclo, recupero e smaltimento a fine vita del prodotto stesso;

e) centro per il riutilizzo: apposito spazio individuato presso i centri di raccolta secondo l’articolo 181, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006 o presso altri luoghi individuati dai sistemi di gestione o dalle imprese sociali per l’esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo;

f) riparazione: insieme delle operazioni necessarie per rendere un prodotto tessile usato non divenuto rifiuto idoneo a un nuovo utilizzo;

g) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto tessile per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato nazionale nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

h) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto tessile sul mercato nazionale nell’ambito di un’attività professionale;

i) fabbricante di materia prima o semilavorati destinati a prodotti tessili: una persona fisica o giuridica stabilita in Italia che produce o trasforma fibre tessili, filati, tessuti, manufatti semilavorati, cuoio, pelle e materiali alternativi che imitano la pelle destinati ad essere incorporati in prodotti tessili;

l) utenti finali: i consumatori di prodotti tessili e gli utenti finali professionali che utilizzano prodotti tessili nella propria attività professionale;

m) raccolta selettiva: la raccolta differenziata di rifiuti tessili post-consumo organizzata autonomamente dai sistemi di gestione dei produttori presso i distributori, gli utenti finali professionali e altri produttori o detentori iniziali, gli impianti di gestione autorizzati oppure altri luoghi quali scuole, comunità e strutture di ospitalità, magazzini e centri logistici della distribuzione, mercati, fiere, strutture sportive, turistiche e di intrattenimento e simili;

n) online Marketplace: qualsiasi piattaforma di commercio elettronico, portale o dispositivo, in qualunque modo denominato, idoneo a consentire la vendita, lo scambio, l'acquisto, l'importazione e l'esportazione online di prodotti tessili;

o) prodotti tessili distribuiti con modalità "private label": prodotti a marchio, ossia i prodotti commercializzati con il marchio del distributore, anziché con quello del produttore o del fabbricante;

p) attori rilevanti della filiera: soggetti coinvolti nell'implementazione, monitoraggio e verifica del funzionamento del regime di responsabilità estesa del produttore:

- produttori che immettono prodotti sul mercato dello Stato membro;
- fabbricanti di materia prima o semilavorati destinati a prodotti tessili;
- organizzazioni che attuano obblighi di responsabilità estesa del produttore per loro conto;
- operatori privati o pubblici di gestione dei rifiuti;
- autorità locali;
- operatori che operano nel settore del riutilizzo e preparazione al riutilizzo;
- imprese della selezione che selezionano le raccolte differenziate tessili per massimizzare le quantità di riuso e riciclo;
- imprese dell'economia sociale, comprese le imprese sociali locali;

q) punti di raccolta dei rifiuti tessili post-consumo: qualunque luogo fisico nel quale possono essere conferiti rifiuti tessili post-consumo ai fini della raccolta predisposto dai seguenti soggetti, nell'ambito degli accordi definiti con i comuni e i concessionari del servizio:

- sistemi di gestione dei produttori;
- operatori autorizzati alla gestione dei rifiuti, incaricati dai sistemi di gestione dei produttori;
- imprese sociali;
- Comuni o gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o loro affidatari;
- distributori presso i punti vendita, le relative aree di pertinenza o altri luoghi di raggruppamento ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto;

r) rifiuti tessili post-consumo: rifiuti urbani, inclusi quelli simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 generati dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies della Parte IV del medesimo decreto, di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi a seguito dell'immissione al consumo e/o dall'utilizzo delle categorie di prodotti tessili indicate all'Allegato I del presente decreto; rientrano in tale categoria anche i prodotti tessili invenduti, qualora già immessi nel ciclo di consumo;

- s) rifiuti tessili pre-consumo: qualsiasi materiale e/o prodotto tessile che non sia stato immesso nel ciclo di consumo, di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, ivi compresi: scarti di lavorazione, campionari, rimanenze di magazzino, materiali e prodotti difettosi;
- t) imprese sociali: enti di diritto privato che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, costituite e operanti ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;
- u) ecodesign: progettazione ecocompatibile come disciplinata dal Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
- v) sistemi di gestione dei produttori (o sistemi dei produttori): sistemi individuali o collettivi, di cui agli articoli 178 ter e 237 del 152/2006, istituiti dai produttori di prodotti tessili al fine di adempiere agli obblighi di finanziamento e di organizzazione della gestione dei rifiuti tessili post-consumo stabiliti dal presente decreto;
- z) luogo di raggruppamento: spazio o area destinata al deposito preliminare alla raccolta dei prodotti tessili conferiti dai consumatori ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, che può essere effettuato oltre che presso i punti vendita e le aree di pertinenza, anche presso altri luoghi nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori;
- aa) prodotto di consumo invenduto: prodotto di consumo invenduto come definito nell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2024/1781, vale a dire il prodotto di consumo che non è stato venduto, compresi surplus, scorte in eccesso e rimanenze, e i prodotti restituiti dal consumatore in virtù del diritto di recesso o conformemente all'articolo 9 della direttiva 2011/83/UE o, se del caso, durante un eventuale periodo di recesso più lungo accordato dal commerciante.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti della filiera dei prodotti tessili, che immettono sul mercato nazionale, per la prima volta, le categorie di prodotti finiti di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria materassi e tessili o assimilati, per la casa e per l'ospitalità, specificamente indicate nell'Allegato I e a tutti gli altri soggetti di cui alle definizioni contenute nell'art.2 per il rispettivo ambito di competenza ed operatività.
2. L'inclusione delle microimprese nel campo di applicazione del presente Decreto è posticipata di 12 mesi dalla data di entrata in vigore.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai rifiuti tessili post-consumo.
4. I prodotti tessili di ogni tipologia e genere fabbricati in Italia destinati all'esportazione sono esentati dall'applicazione del contributo ambientale.
5. I soggetti della filiera del tessile garantiscono, secondo il principio della responsabilità condivisa, in riferimento all'attività da loro svolta, che l'impatto ambientale dei prodotti tessili, nonché dei rifiuti da essi derivanti, sia minimizzato per l'intero ciclo di vita.
6. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, inclusi i rifiuti tessili provenienti da attività sanitarie a rischio infettivo, in quanto regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, nonché i dispositivi di protezione individuale di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 14 della Legge 19 agosto 2016, n. 166.

Articolo 4

Regime di responsabilità estesa del produttore

1. È istituito il regime di responsabilità estesa dei produttori per i prodotti tessili. I produttori di prodotti tessili adempiono ai propri obblighi di responsabilità estesa mediante i sistemi di gestione di cui al successivo articolo

9, operanti sulla base dell'articolo 237 del D.lgs. n. 152/2006. Ai sistemi costituiti ai sensi del presente Decreto possono partecipare i soggetti della filiera.

2. I produttori, per il tramite dei propri sistemi di gestione, devono farsi carico del finanziamento della raccolta differenziata urbana dei rifiuti tessili post-consumo di origine domestica in coordinamento con i Comuni e con gli altri operatori coinvolti, nonché della selezione, dell'avvio a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti tessili post-consumo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso dei prodotti tessili oggetto del presente decreto immessi sul mercato nell'anno solare precedente a quello di riferimento. I sistemi di gestione dei produttori possono organizzare inoltre autonomamente la raccolta selettiva dei rifiuti tessili post-consumo e possono gestire anche i rifiuti tessili pre-consumo al fine di conseguire i propri obiettivi di economia circolare e di sviluppo integrato della filiera, senza che ciò comporti, tuttavia, l'estensione a tale tipologia di rifiuti della disciplina di cui al presente decreto. A tal fine, le diverse frazioni di materiali tessili e di prodotti tessili dovranno essere tenute separate nel punto di produzione dei rifiuti, qualora tale separazione faciliti il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio successivi, compreso il riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso, ove il progresso tecnologico lo consenta

3. I produttori di prodotti tessili devono assicurare idonei mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e più in particolare devono:

a) garantire in via principale il ritiro dei rifiuti tessili post-consumo raccolti nell'ambito del servizio pubblico di raccolta, attraverso i propri sistemi di gestione e in accordo con gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ovvero con i Comuni e i concessionari del servizio pubblico di raccolta, senza limitare la raccolta alle aree in cui la gestione dei rifiuti è più proficua, fornendo adeguata disponibilità dei ritiri dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate. I produttori, a tale fine, per il tramite dei propri sistemi di gestione rappresentati nel Centro di Coordinamento per il Riciclo dei Tessili denominato CORIT di cui al successivo articolo 10, sottoscrivono specifici accordi di programma, di cui all'articolo 14 del presente decreto, con gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero con i Comuni, che sono tenuti a garantire la raccolta differenziata dei rifiuti tessili di origine domestica, e le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese di raccolta, di selezione o degli altri operatori della filiera; tali accordi di programma definiscono, tra l'altro, le modalità di raccolta e di ritiro dai punti di raccolta e gli oneri economici a carico dei produttori per la copertura dei costi del servizio di raccolta differenziata, secondo quanto stabilito dall'art. 178-ter del D.lgs. 152/2006, nonché per il supporto alla infrastrutturazione di una rete capillare di raccolta con l'obiettivo di garantire la raccolta differenziata su tutto il territorio italiano;

b) garantire lo sviluppo e l'organizzazione di specifici sistemi di raccolta selettiva al fine di incrementare la qualità e la quantità dei rifiuti tessili raccolti in modo differenziato; i punti di raccolta organizzati dai sistemi di gestione dei produttori non sono soggetti ad autorizzazione e sono registrati presso il Centro di Coordinamento CORIT ai fini dell'adempimento degli obblighi di rendicontazione stabiliti dal presente decreto;

c) svolgere azioni di promozione volte alla progettazione di prodotti tessili sostenibili e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente secondo quanto previsto dalle norme in materia di ecodesign. La progettazione, in coerenza con la normativa unionale in materia di progettazione ecocompatibile, deve essere finalizzata a ridurre i rifiuti derivanti dai processi produttivi, nonché i difetti di qualità, che inducono i consumatori a disfarsi rapidamente dei prodotti tessili e ad assicurare la possibilità di preparazione per il riutilizzo, di riciclo, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei prodotti che sono diventati rifiuti secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 179 del D.lgs. n. 152/2006;

d) svolgere azioni di promozione finalizzate allo sviluppo, in coerenza con la normativa unionale in materia di progettazione ecocompatibile, alla produzione, alla commercializzazione di prodotti tessili e di componenti dei prodotti adatti al riutilizzo, alla riparazione e al riciclo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili, secondo quanto previsto dalle norme in materia di ecodesign;

e) promuovere, in coerenza con la normativa unionale in materia di progettazione ecocompatibile, l'internalizzazione dei principi e dei modelli economici improntati alla circolarità, riducendo al minimo

l'impronta ambientale dei prodotti tessili, anche attraverso investimenti finalizzati a sostenere e promuovere lo sviluppo tecnologico e investimenti nelle infrastrutture funzionali all'implementazione del sistema di gestione dei rifiuti tessili su base nazionale;

f) assicurare il raggiungimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti tessili indicati al successivo articolo 5;

g) garantire la partecipazione dei fabbricanti di materia prima o semilavorati destinati a prodotti tessili e degli altri operatori alla filiera ai sistemi di gestione dei produttori e improntare l'azione dei sistemi di gestione ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, di trasparenza e di legalità, di solidarietà sociale, di tutela della concorrenza, di non discriminazione e di prossimità;

h) assicurare la corretta informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti tessili circa le misure di prevenzione adottabili, la rete per il conferimento dei prodotti tessili usati, i sistemi di riparazione adottati, i centri per il riutilizzo e per la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e le misure per incentivare i detentori a conferire correttamente i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta, evitandone la dispersione nell'ambiente;

i) assicurare l'adozione di un sistema di comunicazione e monitoraggio delle informazioni relative ai prodotti tessili immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti derivanti da tali prodotti, specificando i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti, inclusi i dati relativi ai flussi di rifiuti tessili esportati all'estero, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché alle autorità pubbliche che ne facciano eventualmente richiesta;

l) trasmettere annualmente al Registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 178-ter, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006 i dati indicati nel comma 9 del medesimo articolo;

m) assicurare l'adempimento degli oneri amministrativi di cui al presente decreto, in relazione alla propria quantità di prodotti tessili immessa sul mercato annualmente;

n) attuare i meccanismi di auto-sorveglianza dei sistemi di gestione indicati nel presente decreto, supportati da regolari verifiche indipendenti trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di valutare la corretta gestione operativa e finanziaria;

o) assicurare la pubblicità delle informazioni, sui propri siti istituzionali e attraverso il Registro dei produttori di cui all'art. 8, in relazione al conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 5 e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, delle informazioni su proprietà e membri, sui contributi finanziari versati dai produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato, nonché sulla procedura di selezione dei gestori di rifiuti, che deve garantire il rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza;

p) assicurare la trasmissione di informazioni in materia di trattamento e di preparazione per il riutilizzo sui rifiuti derivanti dai propri prodotti tessili ai centri per il riutilizzo, agli impianti di trattamento e di riciclo;

q) favorire progettualità ed attività volte a favorire lo sviluppo infrastrutturale finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, anche attraverso l'accesso a fondi già esistenti o stanziati per tali specifiche attività, anche in raccordo con la necessaria attività di ricerca e sviluppo tecnologico;

r) garantire la copertura dei costi di recupero energetico e smaltimento dei rifiuti tessili post-consumo che non sono preparati per il riutilizzo o riciclati.

4. I sistemi di gestione per la responsabilità estesa devono assicurare che i produttori versino un contributo economico, denominato "contributo ambientale", che dovrà essere adeguato, sufficiente e capiente, per la sostenibilità della preparazione al riutilizzo, riciclo, recupero energetico e smaltimento, al netto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti tessili e delle materie prime secondarie e altri materiali "end of waste" ottenuti dalle operazioni di recupero, nonché da eventuali cauzioni di deposito non reclamate, per:

- coprire i costi indicati all'articolo 178-ter, comma 3, del decreto legislativo n.152 del 2006;

- coprire le voci di costo indicate nell'articolo 237, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006;
- coprire i costi necessari alle attività ulteriori previste nel presente decreto e quelle deliberate dal Centro di coordinamento CORIT di cui all'art. 10.

I costi oggetto di copertura da parte del contributo ambientale sono definiti in modo trasparente tra i soggetti interessati, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). Il contributo ambientale copre i costi per la gestione del fine vita dei prodotti tessili immessi sul mercato nazionale nell'anno solare precedente così come definiti dall'articolo 178-ter, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006.

5. Il contributo ambientale è destinato in via prioritaria alla copertura dei costi meglio definiti al comma 4 del presente articolo, nonché alle misure di prevenzione, agli obblighi di comunicazione e di educazione ambientale, di rendicontazione, alle misure di riutilizzo e riparazione e a tutte le ulteriori attività facenti capo ai produttori in forza del presente decreto.

6. Il contributo ambientale è inoltre impiegato per accrescere l'efficienza della filiera, valorizzando la raccolta, la selezione, il recupero di materia, la preparazione per il riutilizzo, il riciclo, il riutilizzo degli indumenti e dei prodotti tessili usati, mediante attività di ricerca scientifica e sviluppo applicata all'ecodesign dei prodotti tessili, allo studio di nuove tecnologie e sistemi innovativi, anche ai fini del riciclo e della riduzione degli impatti ambientali derivanti dai processi produttivi e dalle sostanze chimiche in essi impiegate. Il medesimo contributo è impiegato altresì per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni volte a migliorare le attività di separazione e riciclo dei componenti dei prodotti tessili giunti a fine vita, e delle fibre tessili più difficilmente recuperabili. A tale scopo i sistemi di gestione definiscono annualmente un importo destinato alle suddette attività. I risultati di tali ricerche devono essere comunicati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e resi noti nelle attività di comunicazione e informazione ai cittadini, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

7. Il contributo ambientale è determinato dai sistemi dei produttori secondo quanto previsto dall'articolo 237, comma 4, del D.lgs. n. 152 del 2006, ed è comunicato dai sistemi di gestione dei produttori al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, evidenziandone le componenti. Nello specifico, il contributo ambientale dovrà tenere conto delle prestazioni ambientali dei prodotti tessili, determinate dalla composizione materiale del prodotto, dalla complessità della composizione del prodotto, dall'uso di fibre riciclate nella fabbricazione del prodotto, dalla durabilità, dall'indice di riparabilità/riutilizzabilità e riciclabilità. Il contributo ambientale è posto a carico dei soli produttori che immettono sul mercato, secondo le definizioni di cui all'art. 2.

8. I produttori che, al momento della prima immissione sul mercato nazionale di un prodotto tessile, applicano il contributo ambientale sul prezzo di vendita sono tenuti ad indicarlo in modo chiaro e distinto nelle proprie fatture di vendita ai distributori. L'ammontare e l'assolvimento del contributo sono resi noti agli utenti finali attraverso modalità che assicurino la massima trasparenza per i consumatori, definite dal centro di coordinamento CORIT d'intesa con le associazioni nazionali maggiormente rappresentative dei distributori e dei consumatori e tenuto conto delle disposizioni comunitarie in materia di passaporto digitale.

9. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ove non ritenga congruo il contributo, provvede ad una nuova determinazione ai sensi dell'articolo 237, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006.

10. I produttori, anche tramite i sistemi di gestione, favoriscono l'immissione sul mercato delle materie prime secondarie conseguenti alle fasi di trattamento, secondo modalità tali da garantire i principi di trasparenza, tutela del mercato e libera concorrenza, non discriminazione e tutela delle microimprese, anche al fine di non alterare la catena del valore nel settore tessile. Il centro di coordinamento CORIT, sentita l'Autorità garante della tutela e del mercato e garantendo la consultazione delle associazioni rappresentative su scala nazionale di tutti gli operatori della filiera, adotta linee di indirizzo riguardanti i meccanismi di allocazione delle materie prime secondarie nella disponibilità dei sistemi di gestione dei produttori e dei Comuni e loro affidatari in grado di soddisfare le esigenze di approvvigionamento delle micro, delle piccole e delle medie imprese a valori economici di mercato e secondo modalità non discriminatorie. Ciò anche al fine di incentivare l'utilizzo del

materiale riciclato nella fabbricazione delle materie prime e dei semilavorati destinati a prodotti tessili e dei prodotti tessili finiti, nel rispetto della normativa europea.

Articolo 5

Obiettivi del regime di responsabilità estesa in materia di riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero

1. Al fine di rispettare le finalità del presente decreto e procedere verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, i sistemi di gestione adottano, ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006, le misure necessarie per garantire la prevenzione, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza, nonché le misure necessarie per garantire la riparazione dei prodotti tessili non ancora divenuti rifiuti.

2. Il regime di responsabilità estesa del produttore istituito dal presente decreto è adottato per conseguire i seguenti obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti tessili post-consumo per l'avvio a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero, calcolati rispetto all'immesso sul mercato di prodotti tessili nei tre anni precedenti:

- a. entro il 2026 almeno il 15% in peso;
- b. entro il 2030 almeno il 25% in peso;
- c. entro il 2035 almeno il 40% in peso.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto di ISPRA, definisce gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero e la quota massima che può essere destinata a operazioni di recupero energetico, sulla base dei dati forniti dai sistemi di gestione dei produttori e dal Centro di Coordinamento CORIT.

4. Ai fini del precedente comma 3, il tasso di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero è determinato secondo la modalità di calcolo definita dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione del 7 giugno 2019.

5. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al precedente comma 3, i produttori definiscono, con i sistemi di gestione e con i soggetti della filiera, anche mediante la stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 14, le modalità operative necessarie a promuovere le operazioni di riparazione e riutilizzo dei prodotti, di preparazione per il riutilizzo, le operazioni di riciclaggio e il recupero di fibre, materiali ed altri componenti tessili.

Articolo 6

Misure di eco-progettazione dei prodotti tessili volte alla prevenzione

1. In applicazione degli articoli 178-bis e 178-ter del D.lgs. n. 152/2006, i produttori, in coerenza con la normativa unionale di settore, favoriscono la progettazione e la produzione ecosostenibile di prodotti tessili, ricorrendo in via prioritaria, ove possibili, all'utilizzo di risorse rinnovabili, e in particolare promuovono le seguenti misure, secondo la normativa vigente:

- a) integrazione di considerazioni di sostenibilità ambientale nelle caratteristiche del prodotto e nei processi che si svolgono lungo l'intera catena del valore del prodotto;
- b) miglioramento della trasparenza e della tracciabilità delle filiere tramite una rendicontazione accurata sugli impatti relativi alla sostenibilità e alla circolarità, inclusi gli aspetti relativi al rispetto dei diritti umani e all'assenza di lavoro forzato, specie minorile, nelle filiere;
- c) fornire informazioni chiare ai consumatori sulla sostenibilità e circolarità dei prodotti tramite un sistema di passaporto digitale conforme alle regole unionali con particolare riferimento agli artt.7 e 9 del Regolamento 2024/1781;

d) l'impiego di fibre tessili sostenibili, rigenerate o riciclate, mediante l'adozione di lavorazioni e soluzioni innovative che diminuiscono gli impatti ambientali del ciclo di vita del prodotto e riducono l'uso di sostanze chimiche pericolose nel ciclo produttivo;

e) la riduzione dei difetti di qualità che inducono il consumatore a disfarsi rapidamente dei prodotti tessili, favorendo altresì lo sviluppo di un mercato di prodotti tessili sostenibili e circolari, l'incremento di modelli commerciali circolari quali riutilizzo, noleggio, riparazione e servizi di ritiro;

f) la progressiva riduzione fino all'eliminazione di componenti e sostanze pericolose nei prodotti tessili, anche in riferimento al contrasto all'inquinamento da microplastiche derivanti dai prodotti tessili, sulla base dei requisiti che verranno definiti in ambito unionale o nazionale;

g) l'impiego di tecniche di mischia delle fibre e di realizzazione dei prodotti tessili che consentono di ridurre quantitativamente i rifiuti della produzione industriale, favorendo al contempo pratiche di circolarità;

h) il prolungamento della vita utile dei prodotti tessili anche attraverso il disassemblaggio e il riassetto degli stessi e l'impiego di fibre e materiali provenienti dal riciclo dei rifiuti tessili nei nuovi prodotti, tramite la produzione di fibre, tessuti, componenti o altri prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, facilmente riparabili e riciclabili;

i) la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie avanzate per la cernita delle fibre provenienti dal trattamento dei rifiuti e per il riciclaggio.

2. Le misure di cui al comma 1 tengono conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti e delle migliori tecniche disponibili, e sono volte, in particolare, a favorire la corretta applicazione dei requisiti di progettazione ecologica, anche con riferimento alla Decisione (UE) 2014/350 della Commissione del 5 giugno 2014 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili e alla Decisione (UE) 2016/1349 della Commissione del 5 agosto 2016 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle calzature, nonché alle regole di categorie di prodotto (RCP) relative al settore elaborate nell'ambito dello schema nazionale "Made Green in Italy" ai sensi del decreto ministeriale n. 56/2018. Tali misure sono, inoltre, atte ad evitare che le caratteristiche specifiche della progettazione o i processi di fabbricazione possano ostacolare o limitare il riutilizzo e la riparazione dei prodotti, e la preparazione per il riutilizzo, il riciclo e il recupero.

3. I sistemi di gestione inseriscono nei propri piani annuali le azioni di prevenzione messe in atto ai sensi del presente articolo e trasmettono i programmi di prevenzione secondo le modalità e le tempistiche indicate nel comma 6 dell'art. 237 del d.lgs. 152/2006

Articolo 7

Misure per il riutilizzo e la riparazione di prodotti tessili usati

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 181, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006, e dall'articolo 14 della Legge 19 agosto 2016, n. 166, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti, accrescere l'efficienza della filiera ed incentivare la pratica del riuso dei prodotti usati che non hanno assunto la qualifica di rifiuti, i produttori, anche attraverso i sistemi di gestione e, laddove necessario, d'intesa con le pubbliche amministrazioni e gli operatori interessati, stabiliscono misure finalizzate a:

a) promuovere e incoraggiare il riutilizzo, al fine di favorire il prolungamento del ciclo di vita dei prodotti tessili usati, anche attraverso i centri di riutilizzo di cui all'art. 2, implementando un modello gestionale efficace e condiviso;

b) favorire le attività di riparazione di prodotti tessili usati, promuovendo la diffusione di reti nazionali e locali di riparatori e di ricondizionatori, al fine di sviluppare modelli circolari che, oltre a prolungare la durata di vita dei prodotti tessili, rappresentino un'alternativa economicamente competitiva alla moda rapida;

- c) promuovere lo sviluppo di nuove competenze e figure professionali, coinvolgendo nel processo il sistema di formazione ed educazione, al fine di rafforzare le reti nazionali e locali di riparatori e le misure volte a incrementare la sostenibilità e la circolarità del settore;
- d) assicurare, in coerenza con la normativa unionale in materia di progettazione ecocompatibile, che i consumatori ricevano, al momento dell'acquisto di un prodotto tessile, informazioni pertinenti sulla corretta manutenzione del capo e sulla riparazione, ove disponibile in coerenza con la normativa unionale di settore;
- e) favorire le attività di riuso tramite scambi e vendite nel mercato dell'usato, anche in modalità digitale;
- f) favorire lo sviluppo e l'implementazione di filiere nazionali e locali dell'usato promuovendo reti commerciali dedicate, anche attraverso la diffusione di sistemi di tracciabilità del prodotto, anche in coerenza con la normativa unionale in materia di progettazione ecocompatibile;
- g) organizzare campagne di comunicazione ambientale e attività di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, dirette a favorire la prevenzione della produzione dei rifiuti e la conoscenza di pratiche volte al riuso;
- h) favorire la diffusione delle pratiche di sharing, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali;
- i) promuovere la diffusione e il consolidamento di modelli economici "prodotto come servizio";
- l) promuovere e sostenere la creazione e lo sviluppo di sartorie artigianali e sociali che svolgano, tra l'altro, attività di formazione professionale, specializzazione ed inclusione lavorativa.

Articolo 8

Registro nazionale dei produttori

1. I produttori di cui al presente decreto e i loro sistemi di gestione sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 178-ter, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006 entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. L'iscrizione al Registro è requisito necessario alla immissione sul mercato dei prodotti tessili, anche attraverso i canali di vendita a distanza, pena l'applicazione delle sanzioni di legge di cui all'art.18 del presente decreto e l'interruzione dell'attività su ordine dell'autorità competente. Il numero di registrazione deve essere obbligatoriamente indicato sui documenti commerciali relativi alla immissione sul mercato dei prodotti tessili e verificato dai distributori lungo la catena di approvvigionamento.
2. Il produttore avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, ai fini degli adempimenti relativi al Registro di cui al presente articolo, deve designare con mandato scritto un rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica o fisica stabilita sul territorio italiano, responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore, ai sensi del presente decreto.
3. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore di cui al presente decreto sono esercitate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in qualità di Autorità competente, ai sensi dell'art.178-ter, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006, anche attraverso l'Organismo di Vigilanza e Controllo di cui all'art. 206 bis, comma 4, del D.lgs. 152/2006

Articolo 9

Sistemi di gestione dei produttori

1. I produttori adempiono ai propri obblighi mediante la costituzione di un sistema di gestione in forma individuale o collettiva, ovvero aderiscono ad un sistema collettivo già costituito. I fabbricanti di materia prima o semilavorati destinati a prodotti tessili hanno diritto di partecipare ad un singolo sistema di gestione dei produttori. Ai sensi dell'articolo 237, comma 2, del decreto legislativo n.152 del 2006, i sistemi di gestione devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati, assicurando il rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Lo statuto dei sistemi di gestione, i cui criteri generali sono riportati nell'allegato II, dovrà prevedere le necessarie modalità di partecipazione dei suddetti soggetti rispettando il principio di non discriminazione. Gli stessi saranno tenuti al pagamento di una quota ai fini della

sottoscrizione del fondo consortile e di un contributo al funzionamento dello stesso sistema di gestione con esclusione dei costi di gestione dei rifiuti tessili inerenti alla responsabilità estesa del produttore. I fabbricanti di materia prima o semilavorati destinati a prodotti tessili potranno ulteriormente contribuire attraverso versamenti di natura volontaria nei limiti previsti dallo statuto.

2. I sistemi di gestione collettivi sono istituiti sotto forma di consorzio secondo le previsioni contenute negli articoli 2602 e seguenti del Codice civile e predispongono il proprio statuto in modo coerente con i criteri generali di cui all'allegato II. I consorzi hanno autonoma personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro e operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto. L'adesione ad un sistema di gestione è libera e non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza. Tali sistemi operano secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità sull'intero territorio nazionale, senza generare distorsioni della concorrenza, sono aperti alla partecipazione dei produttori interessati, assicurando il rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione, e garantiscono la continuità dei servizi di gestione dei rifiuti tessili.

2-bis. Fermo restando quanto disposto all'art 222, comma 4 del Dlgs 152/2006, i produttori che intendono adempiere ai propri obblighi in forma individuale organizzano un sistema autosufficiente operante in modo uniforme sull'intero territorio nazionale per la gestione dei rifiuti tessili e operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto. Tali sistemi operano secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità sull'intero territorio nazionale.

3. I sistemi di gestione presentano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica apposita istanza di riconoscimento, corredata da un progetto per la gestione della filiera, redatto secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di cui agli articoli 178-bis e 178-ter del D.lgs. n. 152/2006, presentata entro novanta giorni dalla costituzione del consorzio o, per quanto riguarda i sistemi individuali, dall'assunzione della qualifica di produttore, ovvero prima del recesso da uno dei sistemi di gestione già esistenti. Il recesso dal sistema collettivo precedente è, in ogni caso, subordinato all'adozione del provvedimento di dichiarazione di idoneità del progetto del sistema di gestione e alla relativa comunicazione ai sistemi di gestione esistenti.

L'istanza deve contenere:

- a) un piano di raccolta e ritiro, nonché l'indicazione della propria rete logistica presente sull'intero territorio nazionale;
- b) la predisposizione di un piano industriale che garantisca l'effettivo funzionamento della gestione dei rifiuti tessili anche nelle aree dove la stessa è meno proficua, in grado di conseguire gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo, recupero e di riciclaggio indicati nell'articolo 5 del presente decreto;
- c) ai soli fini del riconoscimento, la metodologia di calcolo adottata per valutare i quantitativi di prodotti tessili immessi sul mercato dalle proprie aziende consorziate;
- d) lo statuto consortile, coerente con i criteri generali del presente decreto;
- e) la predisposizione di un piano di comunicazione atto ad informare adeguatamente tutti gli attori coinvolti sulle modalità di funzionamento del sistema adottato, sulle misure di prevenzione, di riutilizzo e riparazione, sui metodi di ritiro e di raccolta, nonché sul contributo applicato e su ogni altro aspetto rilevante;
- f) la determinazione del contributo ambientale, conformemente alle previsioni dell'articolo 237, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006.

4. Il proponente può richiedere, anche precedentemente alla presentazione dell'istanza, un confronto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio della documentazione progettuale.

5. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, verificato che il progetto contenga tutti gli elementi di cui al precedente comma 3, con un livello di dettaglio tale da consentire l'avvio della successiva istruttoria, comunica al proponente l'avvio del procedimento di riconoscimento, ovvero, qualora gli elaborati progettuali non presentino un livello di dettaglio adeguato, comunica al proponente il provvedimento motivato di diniego, dichiarando la non idoneità del progetto.

6. Acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti da ISPRA e la fidejussione prevista al comma 9, entro centoventi giorni dall'avvio del procedimento è conclusa l'istruttoria amministrativa attestante l'idoneità del progetto e con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è riconosciuto il sistema di gestione. A seguito del provvedimento di riconoscimento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico di ISPRA, effettua una specifica attività di monitoraggio, anche attraverso controlli in loco e per la durata indicata nel provvedimento stesso. L'attività è volta a verificare l'effettivo funzionamento del sistema e la conformità alle eventuali prescrizioni dettate. All'esito del monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica emana un provvedimento di conferma del riconoscimento, ovvero un provvedimento motivato di diniego che attesta il mancato funzionamento del sistema.

7. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può revocare il riconoscimento nei casi in cui:

- a) il sistema adottato non operi secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità o operi in modo da generare distorsioni della concorrenza;
- b) i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5 del presente decreto;
- c) il sistema adottato non adempia agli obblighi di gestione.

8. A seguito della comunicazione di non idoneità del progetto, o di mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 6, ovvero di revoca del riconoscimento per le motivazioni di cui al comma 7 del presente articolo, i produttori hanno l'obbligo di partecipare ad uno dei sistemi collettivi esistenti iscritti al Registro, ovvero di adottare un sistema di gestione individuale. Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo periodo, i produttori provvedono ad aderire ai sistemi collettivi esistenti, o ad adottare un sistema individuale, e a versare le somme ad essi dovute a decorrere dalla data di ricevimento della stessa comunicazione.

9. Il soggetto proponente, al fine di garantire la continuità della raccolta dei rifiuti tessili, nelle more del provvedimento definitivo di cui al comma 6, è tenuto a presentare una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta in favore del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, pari al 30% dell'importo delle entrate previste dall'applicazione del contributo ambientale indicato alla lettera f), del precedente comma 3. Detta garanzia è aggiornata sino al provvedimento definitivo di cui al comma 6.

10. L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale ad uno dei sistemi di gestione esistenti è sospeso a seguito dell'intervenuta dichiarazione di idoneità del progetto del nuovo sistema di gestione e sino al provvedimento definitivo di cui al comma 6. La sospensione è comunicata al sistema di gestione di provenienza.

11. I sistemi di gestione trasmettono annualmente, entro il 31 ottobre, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che vengono impiegate, il bilancio di esercizio e relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti, che riporti quanto indicato dall'art. 237, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006. Ogni anno ciascun sistema di gestione trasmette al Centro di Coordinamento CORIT e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una certificazione, di un ente terzo indipendente, attestante la regolarità fiscale e contributiva.

12. I sistemi di gestione sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. È fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione ai consorziati. L'avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale di ciascun consorziato costituisce anticipazione per gli esercizi successivi e determina la riduzione dell'importo del contributo stesso, al netto delle somme destinate a riserva legale o a fondi patrimoniali o ad altri fondi normativamente previsti. In ogni caso gli avanzi di gestione non possono essere utilizzati per ridurre il contributo ambientale dovuto dai produttori che non abbiano concorso a costituirli e in modo tale da generare una distorsione della concorrenza.

13. I sistemi di gestione, nonché gli operatori che effettuano attività di raccolta e trasporto dai punti di raccolta agli impianti di selezione, preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, riciclo e recupero, adottano, entro diciotto mesi dal riconoscimento, un modello di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 ed ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001, certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, ovvero provvedono alla registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS).

14. I consorzi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto costituiti su base volontaria si conformano alle previsioni del presente articolo, presentando apposita istanza di riconoscimento entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, fatta salva la continuità delle attività consortili e la possibilità di iniziare ad operare quali sistemi di gestione dei produttori in base al presente decreto nelle more del riconoscimento.

Articolo 10

Centro di Coordinamento per il Riciclo dei Tessili denominato CORIT

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del presente decreto, e per garantire il necessario coordinamento e la rendicontazione dell'attività di raccolta differenziata, è istituito il Centro di Coordinamento per il Riciclo dei Tessili denominato "CORIT", che ha personalità giuridica di diritto privato, senza fine di lucro, disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente decreto, dalle norme contenute negli articoli 2602 e seguenti del Codice civile. Il CORIT è sottoposto alla vigilanza e al controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Il Centro di Coordinamento CORIT è retto da uno statuto predisposto, entro 90 giorni dal riconoscimento del secondo sistema consortile. Lo statuto e le successive modifiche sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il Centro di Coordinamento CORIT è costituito da tutti i sistemi individuali e collettivi di gestione dei rifiuti tessili registrati al Registro di cui all'art. 8 e riconosciuti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che ne assicurano il funzionamento. Tali sistemi hanno l'obbligo di aderire al Centro di Coordinamento CORIT entro 30 giorni dal loro riconoscimento, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del presente decreto. Lo statuto del Centro di Coordinamento CORIT assicura la presenza negli organi consortili dei fabbricanti di materia prima o semilavorati destinati a prodotti tessili e dei soggetti della filiera, per il tramite delle associazioni rappresentative, per ciascuno dei distretti industriali di maggiori dimensioni.

3. Entro 30 giorni dall'approvazione dello statuto con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al comma 2, il Centro di Coordinamento CORIT predispose un apposito registro al quale sono tenuti ad iscriversi i distributori che effettuano il deposito temporaneo prima della raccolta e i soggetti autorizzati alle attività di gestione dei rifiuti tessili, ivi compresi i gestori dei centri di raccolta comunali o gli operatori a cui è affidata la raccolta dei rifiuti tessili urbani. L'iscrizione avviene mediante comunicazione e senza ulteriori oneri, salvo le attività di rendicontazione previste. Il Centro di Coordinamento CORIT comunica alle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni relative alla gestione dei rifiuti tessili l'avvenuta iscrizione degli operatori autorizzati all'apposito registro.

4. Il Centro di Coordinamento CORIT svolge le seguenti funzioni:

a) coordina:

-il ritiro dei rifiuti conferiti ai punti di raccolta gestiti dai gestori del servizio di igiene urbana e, quando necessario, di quelli conferiti ai punti di raccolta selettivi istituiti dai Sistemi Individuali o collettivi, compresi i distributori, sulla base di accordi di programma sottoscritti con ANCI e con le associazioni di categoria dei distributori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

- l'omogeneità dell'operatività dei sistemi individuali o collettivi su tutto il territorio nazionale, in proporzione all'immesso sul mercato dei produttori nell'anno solare precedente e nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine di incrementare la raccolta e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del presente decreto;

- individuazione, in collaborazione con ISPRA, dei fabbisogni infrastrutturali del sistema per consentire la gestione complessiva e l'avvio a riciclo dei flussi di rifiuto disciplinati nel presente decreto, nel rispetto dei principi dell'art. 178 del D.lgs. 152/2006.

b) delibera la costituzione e i principi generali per l'impiego di fondi con oneri a carico dei sistemi di gestione dei produttori, compresi nel contributo ambientale, finalizzati al finanziamento di campagne di comunicazione per gli utenti finali e interventi infrastrutturali per l'implementazione del sistema di gestione dei rifiuti tessili post-consumo su base nazionale;

c) definisce, anche in accordo con i Comuni e con gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale ove costituiti e operanti, l'organizzazione dei punti di raccolta differenziata a livello nazionale garantendone la capillarità, proporzionalità e prossimità;

d) garantisce la rendicontazione delle raccolte di rifiuti tessili effettuate da tutti gli attori della filiera del tessile, inclusi i distributori di cui alla lettera a) che non conferiscono i rifiuti tessili ai centri di raccolta comunali, e dei relativi flussi a valle; a tal fine, tutti gli operatori della filiera del tessile, ivi compresi i soggetti di cui al precedente comma 3, sono obbligati a trasmettere annualmente al Centro di Coordinamento CORIT i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti tessili raccolti e gestiti, secondo le modalità definite dal Centro di Coordinamento CORIT in accordo con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ISPRA.

e) garantisce altresì un sistema omogeneo di tracciabilità dei flussi di rifiuto gestiti anche attraverso strumenti digitali in linea con gli indirizzi della Strategia Europea per tessili sostenibili e circolari;

f) promuove e stipula gli accordi di programma di cui al successivo articolo 14, comma 1, su base nazionale con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con gli Enti di governo dell'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, con le aziende di gestione e con le aziende della raccolta e selezione, anche per il tramite delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;

g) promuove e stipula accordi di programma con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori economici, ivi comprese le imprese sociali, della filiera del tessile per favorire la raccolta, il riutilizzo dei prodotti tessili, la selezione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclo e il recupero dei rifiuti tessili e ne garantisce l'attuazione ai sensi del successivo articolo 14, comma 5;

h) promuove, anche in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione e le campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sul corretto conferimento dei rifiuti tessili; destinando a tale scopo un apposito fondo;

i) promuove il coordinamento con gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale o i Comuni ai fini della gestione completa della raccolta differenziata effettuata nell'ambito del servizio pubblico relativa alla specifica categoria di rifiuti tessili, ai sensi dell'articolo 222, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006;

l) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati relativi ai flussi dei prodotti e dei rifiuti tessili in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati dei soggetti coinvolti nella filiera;

m) definisce i criteri oggettivi di quantificazione delle quote di mercato, promuovendo a tal fine studi da parte di istituti scientifici e di ricerca;

- n) assicura risposte tempestive alle richieste di ritiro da parte dei punti di raccolta pubblici e dei distributori;
- o) acquisisce annualmente le informazioni dai gestori dei punti di raccolta, dai raccoglitori, dagli impianti di trattamento e dai distributori e rendiconta i dati relativi alla raccolta e al trattamento dei rifiuti tessili, nonché i dati relativi alle attività di prevenzione effettuate dai sistemi di gestione alle autorità comunitarie e nazionali competenti;
- p) predisporre per ciascuna categoria di rifiuti tessili, di cui all'Allegato I del presente decreto, un Programma annuale di prevenzione da trasmettere entro il 31 ottobre al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che contenga indicazioni specifiche, anche con riguardo agli obiettivi di preparazione per il riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti tessili;
- q) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati relativi ai flussi dei prodotti tessili in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. La raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo degli stessi da parte del CORIT si considerano, ai fini di quanto previsto dall'articolo 178, comma 1 del Dlgs. 152/06 di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- r) coordina e garantisce il corretto trasferimento delle informazioni fornite dai produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio attraverso un'apposita banca dati;
- s) assicura che le imprese dell'economia sociale possano gestire i propri punti di raccolta differenziata e che venga loro riservato un trattamento paritario o preferenziale per quanto riguarda la loro ubicazione.

6. Il CORIT acquisisce, anche ai fini della determinazione e della verifica della congruità dell'ammontare del contributo ambientale, dai sistemi individuali e collettivi di gestione dei produttori i dati relativi all'immesso sul mercato riferiti all'anno solare precedente, nonché le quantità di prodotti riutilizzati, recuperati e riciclati dai soggetti che operano nel settore del tessile e dagli attori della filiera del tessile, e li comunica entro il 30 aprile di ogni anno all'ISPRA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, unitamente ad ogni informazione a supporto dell'attività di vigilanza di cui al successivo articolo 16.

7. Il CORIT comunica annualmente ad ISPRA i dati di cui all'articolo 189, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

8. Il CORIT provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i contributi dei consorziati e con una quota del contributo ambientale, determinata nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'espletamento, nella misura massima del 10%, nel rispetto dei criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, delle funzioni conferitegli dal presente titolo, ivi compresi gli oneri legati alla infrastrutturazione del sistema di gestione dei rifiuti tessili post consumo su base nazionale, nonché con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi. La percentuale di cui al presente comma potrà essere rivista sulla base delle necessità per il raggiungimento dei target europei, con il voto a maggioranza qualificata come prevista nello statuto disposto ai sensi dell'art. 10, comma 32.

Articolo 11

Obblighi inerenti alla vendita a distanza

1. Fatti salvi gli obblighi generali di cui all'articolo 4 del presente decreto, i produttori e i distributori che effettuano la vendita mediante mezzi di comunicazione online e mediante la televendita, sono soggetti agli obblighi di cui al presente decreto al pari degli altri distributori.

2. I distributori di cui al comma 1, al fine di adempiere all'obbligo di ritiro dei rifiuti tessili di cui all'articolo 12 del presente decreto, indicano, in relazione alle categorie di cui all'Allegato I del presente decreto, all'atto della vendita di un nuovo prodotto tessile:

- a) i luoghi allestiti presso i quali l'utente finale può conferire i rifiuti tessili;
- b) le modalità di ritiro dei rifiuti tessili.

3. Il produttore che immette sul mercato nazionale prodotti tessili mediante i mezzi di cui al comma 1 direttamente all'utente finale, nel caso in cui non abbia sede nel territorio italiano, effettua l'iscrizione al Registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 8 del presente decreto tramite un rappresentante autorizzato, con sede in Italia. In tal caso, il rappresentante autorizzato è il soggetto obbligato a rispettare tutte le disposizioni derivanti dal regime di responsabilità estesa del produttore sull'intero territorio nazionale.

4. In assenza delle informazioni indicate nel comma 2 del presente articolo, l'utente finale può esercitare il diritto di recesso secondo le previsioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Gli operatori che gestiscono l'online Marketplace e le vendite a distanza adottano specifici strumenti di controllo e misure adeguate ad assicurare che i soggetti che mettono a disposizione prodotti tessili sul territorio nazionale a utenti finali tramite l'online Marketplace abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dal presente decreto secondo le modalità previste dall'art. 178-quater del D.lgs. n. 152/2006.

Articolo 12

Deposito temporaneo prima della raccolta presso i distributori

1. Il deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti tessili può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e nelle aree di pertinenza, secondo quanto previsto dall'articolo 185-bis del D.lgs. n. 152/2006, o altri luoghi di raggruppamento nella disponibilità del distributore stesso. L'attività di ritiro è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di prodotti tessili pari ad almeno 250 metri quadri e facoltativa negli altri casi.

2. Il deposito di cui al comma 1 riguarda i rifiuti provenienti dai nuclei domestici, corrispondenti alle categorie dei prodotti tessili di cui all'ALLEGATO I (classificazione codice ATECO) acquistabili presso il punto vendita. Tali rifiuti sono conferiti presso il distributore e ritirati a titolo gratuito, in ragione di uno contro uno, al momento dell'acquisto di un quantitativo equivalente di prodotti tessili della stessa categoria. Soddisfatto tale criterio, il distributore non ha la facoltà di rifiutare il conferimento. I distributori possono attivare raccolte volontarie anche in ragione di uno contro zero, in accordo con i sistemi di gestione dei produttori o con operatori della raccolta autorizzati. I distributori consegnano i rifiuti raccolti in base al presente articolo ai sistemi di gestione dei produttori o ai centri di raccolta comunali o, in alternativa, a operatori autorizzati, fermi restando gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 10.

3. I distributori, compresi quelli definiti dall'articolo 11, informano i consumatori sulla modalità di conferimento dei rifiuti tessili presso i propri punti vendita abilitati. Le informazioni sono fornite ai consumatori con modalità chiare e facilmente individuabili nei punti vendita, nonché mediante specifiche comunicazioni da pubblicare nei propri siti internet adibiti alla vendita online.

Articolo 13

Ritiro e trasporto dei rifiuti tessili conferiti presso i distributori

1. I rifiuti tessili conferiti dai distributori ai centri comunali di raccolta territorialmente competenti sono ritirati dai sistemi di gestione dei produttori con le modalità stabilite dal Centro di Coordinamento CORIT sulla base delle competenze di cui all'articolo 10 del presente decreto e avviati agli impianti per la selezione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero.

2. I distributori possono consegnare i rifiuti ai sistemi di gestione dei produttori o ad operatori autorizzati, salvi gli obblighi di rendicontazione al CORIT di cui all'articolo 10.

Articolo 14

Accordi di programma per incrementare la raccolta differenziata in ambito urbano

1. Il Centro di Coordinamento CORIT, l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), gli operatori professionali della raccolta, o altri operatori della filiera, per il tramite delle associazioni di rappresentanza

riconosciute al CNEL, gli Enti di governo dell'ambito territoriale ottimale ove costituiti ed operanti, stipulano uno o più accordi di programma che disciplinano:

a) le modalità operative di raccolta differenziata e di selezione dei rifiuti tessili post-consumo e le modalità e i tempi di ritiro dei rifiuti tessili post-consumo dai centri di raccolta comunali e dalle reti di raccolta basate su infrastrutture territoriali organizzate nell'ambito del servizio pubblico, ai fini delle attività di selezione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero; in particolare, gli accordi assicurano che i punti di raccolta attivati nell'ambito del servizio pubblico e, parallelamente, quelli istituiti dai sistemi di gestione dei produttori, garantiscano la copertura della raccolta in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale; le tipologie di raccolta, ivi compresa quella selettiva; le caratteristiche quali-quantitative delle raccolte differenziate ammesse al contributo economico di cui alla lettera b);

b) le condizioni economiche della cessione ai sistemi di gestione dei produttori dei rifiuti tessili post-consumo raccolti nell'ambito del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, in misura tale da assicurare la copertura integrale dei costi della raccolta differenziata, inclusi i costi per il mantenimento e l'ammodernamento delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti, ai sensi dell'art. 178-ter, D.lgs. n. 152/2006, e da remunerare adeguatamente la qualità della raccolta;

c) il contributo economico e operativo dei sistemi di gestione dei produttori alla infrastrutturazione del sistema pubblico di raccolta differenziata;

d) le attività di comunicazione e di educazione ambientale da mettere in atto per incrementare la raccolta differenziata.

2. Gli accordi di cui al comma 1, in particolare ai fini delle lettere a) e c), possono prevedere lo sviluppo e l'organizzazione di specifici sistemi di raccolta selettiva o monomateriale, anche nell'ambito del sistema pubblico di raccolta, al fine di incrementare la qualità delle frazioni tessili.

3. Gli accordi di cui al comma 1 hanno durata triennale e sono rinnovati entro la loro scadenza. In caso di mancata stipula dell'accordo, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza esito positivo, provvede a definire l'accordo di programma di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

4. Nelle more del rinnovo degli accordi di cui al comma 1, restano validi gli accordi di programma già stipulati.

5. Il Centro di Coordinamento CORIT e le associazioni di categoria di rappresentanza riconosciute al CNEL in ambito nazionale dei distributori e degli operatori professionali che effettuano la raccolta, ivi compresi gli enti del terzo settore e le imprese sociali, stipulano uno o più accordi di programma per definire le modalità operative di gestione dei rifiuti tessili conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta.

Articolo 15

Ulteriori informazioni ai consumatori

1. I produttori garantiscono, anche attraverso i sistemi di gestione, mediante ogni mezzo informativo e specifiche campagne di comunicazione, la corretta informazione ai consumatori e ai detentori di rifiuti tessili interessati dal regime di responsabilità estesa del produttore circa le caratteristiche tecniche di ciascun prodotto, le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo, i sistemi di riparazione adottati, la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta, la prevenzione della dispersione dei rifiuti e le misure adottate per incentivare i detentori a conferire i rifiuti ai sistemi di raccolta e di ritiro.

2. Ai fini del comma 1, i produttori, anche attraverso i sistemi di gestione, forniscono adeguate informazioni concernenti:

a) le caratteristiche del prodotto, i materiali impiegati, la loro origine e le modalità di utilizzo per evitarne il deterioramento;

- b) il ruolo dei consumatori nel prolungamento del ciclo di vita dei prodotti tessili, attraverso il ricorso ad attività di riparazione e riutilizzo;
- c) le corrette modalità di gestione del fine vita dei prodotti tessili;
- d) i sistemi di raccolta e di ritiro dei rifiuti tessili che derivano dai prodotti immessi sul mercato, nonché la possibilità e le modalità di consegna degli stessi ai distributori;
- e) i centri per il riutilizzo e le filiere dell'usato e del "second hand", finalizzati a favorire il prolungamento del ciclo di vita dei prodotti tessili usati;
- f) la conoscenza e l'uso dei marchi riconosciuti (ad esempio Ecolabel), l'incentivazione alle attività di riparazione, riutilizzo e a quelle finalizzate alla condivisione dei prodotti e dei servizi, al fine di formare una generazione di cittadini critici, consapevoli e informati, in grado di assumere decisioni orientate verso acquisti sostenibili e buone pratiche ambientali.

Articolo 16

Vigilanza, monitoraggio e controllo

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica esercita le funzioni di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 178-ter, comma 6, e dell'articolo 206-bis del D.lgs. n. 152/2006.

Articolo 17

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 18

Sanzioni

1. Ai fini del rispetto degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti, si applicano le sanzioni previste dalla Parte IV, Titolo VI, del D.lgs. n. 152/2006.

Articolo 19

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, è inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Dato a Roma, addì.....

BOZZA

ALLEGATO I – CATEGORIE (classificazione codice Ateco)

ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E ACCESSORI

14.11.0: abbigliamento in pelle e similpelle

14.12.0: camici, divise ed altri indumenti da lavoro

14.13.1: abbigliamento esterno in serie

14.13.2: abbigliamento esterno su misura

14.14.0: camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima

14.19.1: accessori per l'abbigliamento

14.19.2: abbigliamento sportivo o indumenti particolari

14.20.0: articoli in pelliccia artificiale (esclusivamente articoli in pelliccia artificiale)

14.31.0: articoli di calzetteria in maglia

14.39.0: pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

15.12.0: articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria (esclusivamente articoli da viaggio, borse e simili, di pelle, cuoio artificiale o ricostituito, lacci di cuoio per scarpe)

15.20.1: calzature

32.30.0: articoli sportivi (esclusivamente guanti sportivi in pelle e copricapi sportivi)

ARTICOLI TESSILI PER LA CASA E SIMILI

13.92.1: biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento

13.92.2: articoli in materie tessili n.c.a. (esclusivamente teli per coprire mobili o macchinari, panni per spolverare, strofinacci da cucina e simili)

13.93.0: tappeti e moquette

13.99.1: ricami

13.99.2: tulle, pizzi e merletti

ALTRI ARTICOLI

31.03.00 - materassi

Nota bene: sono assoggettati a regime di responsabilità estesa del produttore i prodotti specificati dal codice Ateco di riferimento, per ulteriore dettaglio rintracciabili all'indirizzo web <https://www.istat.it/it/archivio/17888>

I codici Ateco riportati sono riferiti alle Attività economiche che generano i prodotti indicati, assoggettati a regime di responsabilità estesa del produttore.

ALLEGATO I – CATEGORIE (classificazione codice Prodcod)

ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E ACCESSORI

14111000: articoli di abbigliamento di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti

14121120: completi di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da uomo o ragazzo, per abbigliamento industriale e da lavoro

14121130: giacche e giubbotti di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da uomo o ragazzo, per abbigliamento industriale e da lavoro

14121240: pantaloni e calzoncini di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da uomo o ragazzo, per abbigliamento industriale e da lavoro

14121250: camiciotti e tute da lavoro di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da uomo o ragazzo, per abbigliamento industriale e da lavoro

14122120: completi di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da donna o ragazza, per abbigliamento industriale e da lavoro

14122130: giacche e giubbotti di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da donna o ragazza, per abbigliamento industriale e da lavoro

14122240: pantaloni e calzoncini di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da donna o ragazza, per abbigliamento industriale e da lavoro

14122250: camiciotti e tute da lavoro di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da donna o ragazza, per abbigliamento industriale e da lavoro

14123013: altri indumenti di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da uomo o ragazzo, per abbigliamento industriale e da lavoro

14123023: altri indumenti di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da donna o ragazza, per abbigliamento industriale e da lavoro

14131110: soprabiti, giacconi, cappe, mantelli e indumenti simili, da uomo o ragazzo, di materie tessili a maglia (giacche e giubbotti, giacche a vento esclusi)

14131120: giacche a vento, giacche da sci, giubbotti, gilet e indumenti simili da uomo o ragazzo, di materie tessili a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti, laminati o gommati (giacche escluse)

14131230: giacche da uomo o ragazzo, di materie tessili a maglia

14131260: vestiti e completi da uomo o ragazzo, di materie tessili a maglia

14131270: pantaloni, calzoncini, pantaloncini, camiciotti e tute da lavoro da uomo o ragazzo, di materie tessili a maglia

14131310: soprabiti, giacconi, cappe, capospalla, mantelli e indumenti simili, di materie tessili a maglia (giacche e giubbotti esclusi)

14131320: giacche a vento, giacche da sci e indumenti simili da donna o ragazza, di materie tessili a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti, laminati o gommati (giacche e giubbotti esclusi)

14131430: giacche da donna o ragazza, di materie tessili a maglia

14131460: vestiti e completi da donna o ragazza, di materie tessili a maglia

14131470: abiti da donna o ragazza, di materie tessili a maglia

14131480: gonne e gonne pantaloni da donna o ragazza, di materie tessili a maglia

14131490: pantaloni, calzoncini, pantaloncini, camiciotti e tute da lavoro da donna o ragazza, di materie tessili a maglia

14132110: impermeabili, da uomo o ragazzo

14132115: impermeabili, cappotti, giacconi, mantelli, ecc., da uomo o ragazzo

14132120: cappotti, giacconi, mantelli, ecc., per uomo o ragazzo

14132130: giacche a vento, giacche da sci e indumenti simili per uomo o ragazzo (esclusi quelli lavorati a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti, laminati o gommati)

14132200: vestiti e completi, da uomo o ragazzo (non a maglia)

14132210: vestiti, da uomo o ragazzo (non a maglia)

14132220: completi, da uomo o ragazzo (non a maglia)

14132300: giacche da uomo o ragazzo (non a maglia)

14132442: pantaloni e calzoncini di denim, da uomo o ragazzo (non per abbigliamento industriale e da lavoro)

14132444: pantaloni, calzoncini e pantaloncini di lana o peli fini, da uomo o ragazzo (non a maglia, non per abbigliamento industriale e da lavoro)

14132445: pantaloni e calzoncini di fibre artificiali e sintetiche, da uomo o ragazzo (non a maglia, non per abbigliamento industriale e da lavoro)

14132448: pantaloni e calzoncini di cotone, da uomo o ragazzo (non a maglia, non di denim)

14132449: pantaloni, calzoncini, pantaloncini, camiciotti e tute (non di lana, cotone e fibre artificiali e sintetiche, non a maglia)

14132455: camiciotti e tute, da uomo o ragazzo (non a maglia, non per abbigliamento industriale e da lavoro)

14132460: calzoncini di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da uomo o ragazzo (non a maglia o uncinetto)

14133110: impermeabili, da donna o ragazza

14133115: impermeabili, cappotti, ecc., da donna o ragazza

14133120: cappotti, giacconi, mantelli, capospalla, ecc., per donna o ragazza

14133130: giacche a vento, giacche da sci e indumenti simili, da donna o ragazza (esclusi quelli lavorati a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti, laminati o gommati)

14133210: tailleur da donna (non a maglia)

14133220: completi, da donna o ragazza (non a maglia)

14133221: completi, da donna o ragazza (non a maglia) esclusi gli abiti da sposa

14133222: abiti da sposa

14133223: tailleur e completi da donna o ragazza (non a maglia) esclusi gli abiti da sposa

14133330: giacche e giubbotti, da donna o ragazza (non a maglia)

14133470: vestiti, da donna o ragazza (non a maglia)

14133480: gonne e gonne pantaloni, da donna o ragazza (non a maglia)

14133542: pantaloni e calzoncini di denim, da donna o ragazza (non per abbigliamento industriale e da lavoro)

14133548: pantaloni e calzoncini di cotone, da donna o ragazza (non denim, non per abbigliamento industriale e da lavoro)

14133549: pantaloni e calzoncini di lana, peli fini o fibre artificiali, per donna o ragazza (esclusi quelli lavorati a maglia e per abbigliamento industriale o da lavoro)

14133551: camicioti e tute di cotone, da donna o ragazza (non a maglia, non per abbigliamento industriale e da lavoro)

14133561: pantaloncini di cotone, da donna o ragazza (non a maglia)

14133563: camicioti e tute di materie tessili (non di cotone, non a maglia, non per abbigliamento industriale e da lavoro) e pantaloncini di lana o peli fini (non a maglia), da donna o ragazza

14133565: pantaloncini di fibre artificiali e sintetiche, da donna o ragazza (non a maglia)

14133569: pantaloni, calzoncini, camicioti e tute da lavoro di materie tessili, da donna o ragazza (non di cotone, lana, peli fini, fibre artificiali e sintetiche, non a maglia)

14141100: maglie e magliette di materie tessili a maglia, da uomo o ragazzo

14141220: mutande e slip di materie tessili a maglia da uomo o ragazzo (mutande a calzoncino incluse)

14141230: camicie da notte e pigiami di materie tessili a maglia, da uomo o ragazzo

14141240: vesti da camera, accappatoi e articoli simili di materie tessili a maglia, da uomo o ragazzo

14141310: bluse, magliette e camicette di materie tessili a maglia, da donna o ragazza

14141420: slip e mutandine di materie tessili a maglia, da donna o ragazza (mutande a calzoncino incluse)

14141430: camicie da notte e pigiami di materie tessili a maglia, da donna o ragazza

14141440: vestaglie, accappatoi, vesti da camera e articoli simili di materie tessili a maglia da donna o ragazza

14141450: sottovesti e sottane di materie tessili a maglia, da donna o ragazza

14142100: camicie, da uomo o ragazzo (non a maglia)

14142220: mutande e slip, da uomo o ragazzo (mutande a calzoncino incluse) (non a maglia)

14142230: camicie da notte e pigiami, da uomo o ragazzo (non a maglia)

14142240: magliette, canottiere, accappatoi, vesti da camera e articoli simili, da uomo o ragazzo (non a maglia)

14142300: bluse, magliette e camicette, da donna o ragazza (non a maglia)

14142430: camicie da notte e pigiami, da donna o ragazza (non a maglia)

14142450: sottovesti e sottane, da donna o ragazza (non a maglia)

14142460: camiciole, slip e mutandine, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, di cotone, per donna o ragazza (non a maglia)

14142480: vestaglie, accappatoi, vesti da camera, magliette, canottiere, slip e mutandine (mutande a calzoncino incluse) di fibre diverse dal cotone, da donna o ragazza (non a maglia)

14142489: magliette, canottiere, slip, mutandine, vestaglie, accappatoi, vesti da camera e articoli simili di materie tessili, da donna o ragazza (non di cotone o fibre artificiali e sintetiche, non a maglia), camici e indumenti antiraggi x compresi

14142530: reggiseni

14142550: guaine, mutandine elastiche e corsetti (corpini con allacciature inclusi)

14142570: bretelle, reggicalze, giarrettiere e articoli simili, loro parti

14143000: magliette a girocollo, magliette e canottiere, a maglia

14191100: indumenti e accessori per abbigliamento a maglia, per neonati (magliette, pagliaccetti, mutandine, tutine, guanti, muffole, mezzi guanti, maglieria esterna) (per bambini alti meno di 86 cm)

14191210: tute sportive di materie tessili, a maglia

14191230: tute da sci di materie tessili, a maglia

14191240: costumi da bagno da uomo o ragazzo di materie tessili, a maglia

14191250: costumi da bagno da donna o ragazza di materie tessili, a maglia

14191290: altri indumenti a maglia o uncinetto (corpini con maniche inclusi)

14191300: guanti, muffole e mezzi guanti di materie tessili a maglia)

14191930: scialli, sciarpe, sciarpette, mantiglie, veli e articoli simili di materie tessili a maglia)

14191960: accessori per abbigliamento e loro parti di materie tessili a maglia o uncinetto (guanti, muffole, scialli, gilet, sciarpe, sciarpette e veli esclusi)

14192100: indumenti e accessori per neonati di materie tessili, non a maglia (per bambini alti meno di 86 cm) (magliette, pagliaccetti, mutandine, tutine, pannolini, guanti, muffole, maglieria esterna inclusi)

14192150: indumenti e accessori per neonati di materie tessili, non a maglia o uncinetto (per bambini alti meno di 86 cm) (magliette, pagliaccetti, mutandine, tutine, guanti, muffole, mezzi guanti, maglieria esterna) (esclusi pannolini e articoli simili)

14192210: corpetti, tute sportive, tute da corsa e altri indumenti, n.c.a., da uomo o ragazzo (tute da sci escluse, non a maglia)

14192220: corpetti, tute sportive, tute da corsa e altri indumenti, n.c.a., da donna o ragazza (tute da sci escluse, non a maglia)

14192230: combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci

14192240: costumi da bagno da uomo o ragazzo (non di materie tessili a maglia)

14192250: costumi da bagno da donna o ragazza (non di materie tessili a maglia)

14192310: fazzoletti da naso e da taschino

14192333: scialli, sciarpe, sciarpette, mantiglie, veli e articoli simili (non di seta o cascami di seta, non a maglia)

14192338: scialli, sciarpe, sciarpette, mantiglie, veli e articoli simili di seta o cascami di seta (non a maglia)

14192353: cravatte, farfallini e fazzoletti da collo (non di seta o cascami di seta, non a maglia)

14192358: cravatte, farfallini e fazzoletti da collo di seta o cascami di seta (non a maglia)

14192370: guanti, muffole e mezzi guanti (non a maglia)

14192393: accessori per abbigliamento di materie tessili (scialli, sciarpe, sciarpette, mantiglie e veli, cravatte, farfallini, fazzoletti da collo, guanti, muffole e mezzi guanti esclusi, non a maglia)

14192396: accessori per abbigliamento di materie tessili (scialli, sciarpe, sciarpette, mantiglie e veli, cravatte, farfallini, fazzoletti da collo, guanti, muffole e mezzi guanti esclusi, non a maglia)

14193175: guanti, muffole e mezzi guanti di pelle o cuoio artificiale (non per sport, non per ogni tipo di lavoro)

14193180: cinture e cinturoni di pelle o cuoio artificiale

14193190: accessori per abbigliamento di pelle o cuoio artificiale (guanti, muffole e mezzi guanti, cinture e cinturoni esclusi)

14193200: indumenti confezionati in feltro, in tessuto non tessuto o in tessuti impregnati o rivestiti

14194230: cappelli ed altri copricapi di feltro, confezionati con campane, dischi o piatti

14194250: cappelli ed altri copricapi, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materiale

14194270: cappelli ed altri copricapi, a maglia o confezionati con merletti, feltro o altri tessuti interi (non a strisce); retine di qualsiasi materiale

14194300: altri copricapo (esclusi quelli in gomma o materia plastica, quelli di sicurezza e quelli in amianto); strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo

14201030: articoli e accessori per abbigliamento, in pelle (cappelli e copricapi esclusi)

14311033: calzemaglie e collants di fibre sintetiche a maglia o uncinetto, di peso inferiore a 67 dtex per singolo filato

14311035: calzemaglie e collants di fibre sintetiche a maglia o uncinetto, di peso superiore a 67 dtex per singolo filato

14311037: calzemaglie di materie tessili (fibre sintetiche a maglia o uncinetto escluse)

14311050: calze o mezze calze a maglia o uncinetto, di peso inferiore a 67 dtex per singolo filato

14311090: calze e calzature a maglia o uncinetto (calzini inclusi; calze e mezze calze di peso inferiore a 67 dtex, calzemaglie, calzature con suola applicata escluse)

14391031: maglie, magliette, bluse, giubbotti e giacche da uomo o ragazzo di lana (escluse le maglie e magliette che contengono più del 50% di lana e pesano più di 600 gr); maglie, magliette, bluse, giubbotti

14391032: maglie, magliette, bluse, giubbotti e giacche da donna o ragazza di lana (escluse le maglie e magliette che contengono più del 50% di lana e pesano più di 600gr); maglie, magliette, bluse, giubbotti

14391033: maglie e magliette che contengono più del 50% in peso di lana e pesano più di 600 g per articolo

14391053: maglie e tute a girocollo o collo alto e polo leggera a maglia fine, di cotone

14391055: maglie e tute a girocollo o collo alto e polo leggera a maglia fine, di fibre artificiali e sintetiche

14391061: maglie, magliette, bluse, giubbotti e giacche da uomo o ragazzo, di cotone (escluse le maglie e tute a girocollo o collo alto e polo leggera a maglia fine)

14391062: maglie, magliette, bluse, giubbotti e giacche da donna o ragazza, di cotone (maglie e tute a girocollo o collo alto e polo leggera a maglia fine escluse)

14391071: maglie, magliette, bluse, giubbotti e giacche da uomo o ragazzo, di fibre artificiali e sintetiche (maglie e tute a girocollo o collo alto e polo leggere di maglia fine escluse)

14391072: maglie, magliette, bluse, giubbotti e giacche da donna o ragazza, di fibre artificiali e sintetiche (maglie e tute a girocollo o collo alto e polo leggere di maglia fine escluse)

14391090: maglie, magliette, bluse, giubbotti e giacche di materie tessili (lana e peli fini, cotone, fibre artificiali e sintetiche esclusi)

15121210: bauli, valigie, ecc.

15121220: borsette

15121230: oggetti da tasca o da borsetta

15121250: valigette e contenitori, n.c.a.

15121930: oggetti di cuoio o di pelle, per usi tecnici, ecc.

15201100: calzature impermeabili con tomaie di gomma o materia plastica (escl. le calzature con puntale protettivo di metallo)

15201210: sandali con tomaie di gomma o materia plastica

15201231: calzature da città, con tomaie di gomma o di materia plastica

15201237: pantofole e altre calzature da camera, con tomaie di materia plastica

15201330: calzature con base di legno, senza soles interne o puntale, con tomaie di cuoio

15201351: calzature da città con tomaie di cuoio, per uomo

15201352: calzature da città con tomaie di cuoio, per donna

15201353: calzature da città con tomaie di cuoio, per bambino

15201361: sandali con tomaie di cuoio, per uomo

15201362: sandali con tomaie di cuoio, per donna

15201363: sandali con tomaie di cuoio, per bambino

15201370: pantofole, con tomaie di cuoio

15201380: calzature con tomaie di cuoio, suola esterna di legno o sughero

15201444: pantofole con soles di gomma, materia plastica o cuoio e tomaie di materie tessili

15201445: calzature, n.c.a., con soles di gomma, materia plastica o cuoio e tomaie di materie tessili

15201446: calzature con tomaie di materie tessili (escluse le pantofole ed escluse le calzature con soles di gomma, materia plastica, cuoio o cuoio artificiale)

15202100: calzature da allenamento, ecc., con soles di gomma o materia plastica e tomaie di materie tessili

15202900: altre calzature per lo sport, escluse calzature per la neve e lo sci e per il pattinaggio

15203120: calzature (incluse le calzature impermeabili) con puntale protettivo di metallo, con tomaie e soles di gomma o di materia plastica

15203150: calzature con puntale protettivo di metallo e tomaie di cuoio

32301510: guanti e muffole speciali per praticare gli sport, di cuoio

ARTICOLI TESSILI PER LA CASA E SIMILI

- 13921130: coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico), di lana o di peli fini
- 13921150: coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche
- 13921190: coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico), di altre materie tessili
- 13921230: biancheria da letto, a maglia
- 13921253: biancheria da letto, di cotone
- 13921255: biancheria da letto, di lino, di ramiè
- 13921259: biancheria da letto, in tessuto, di altre materie tessili
- 13921270: biancheria da letto, di stoffe non tessute
- 13921330: biancheria da tavola, a maglia
- 13921353: biancheria da tavola, di cotone
- 13921355: biancheria da tavola, di lino
- 13921359: biancheria da tavola, in tessuto di fibre tessili artificiali e sintetiche e in altre stoffe tessute o non tessute (cotone e lino esclusi)
- 13921370: biancheria da tavola, di altre materie tessili, di stoffe non tessute
- 13921430: biancheria da bagno e da cucina, in spugna e tessuti simili di cotone a spugna
- 13921450: biancheria da bagno e da cucina in tessuto (spugna e tessuti simili di cotone a spugna esclusi)
- 13921470: biancheria da bagno e da cucina, in stoffe non tessute di fibre artificiali e sintetiche
- 13921530: tende e tendaggi, mantovane e drappi, a maglia o uncinetto
- 13921550: tende e tendaggi, mantovane e drappi, in stoffe tessute
- 13921570: tende e tendaggi, mantovane e drappi, in stoffe non tessute
- 13921620: arazzi tessuti a mano del tipo gobelins, fiandra, aubusson, beauvais e arazzi a punto (punto piccolo, punto a croce inclusi), confezionati o meno
- 13921640: copriletti e trapunte
- 13921660: articoli per l'arredamento, comprese le fodere protettive, le federe e i rivestimenti tessili per sedili di autoveicoli (esclusi coperte, plaid, biancheria da letto, biancheria da tavola, biancheria)
- 13922430: sacchi a pelo
- 13922493: oggetti per letto e oggetti simili (esclusi materassi e sacchi a pelo), imbottiti di piume
- 13922499: oggetti per letto e oggetti simili (esclusi materassi e sacchi a pelo), imbottiti di materiali diversi dalle piume
- 13922953: stracci, canovacci, strofinacci e cenci simili di stoffe non tessute
- 13922957: stracci, canovacci, strofinacci e cenci simili (escluse stoffe non tessute o lavorate a maglia)
- 13931100: tappeti e altri rivestimenti tessili di pavimenti a punti annodati
- 13931200: tappeti e altri rivestimenti tessili di pavimenti tessuti (non a fiocchi o floccati)

13931300: tappeti e altri rivestimenti tessili di pavimenti a fiocchi
13931930: tappeti e altri rivestimenti tessili di pavimenti agugliati (non a fiocchi o floccati)
13931990: altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, n.c.a. (tappetini per autoveicoli inclusi)
13991130: tulli, tulli bobinots e tessuti a maglie annodate
13991150: pizzi a macchina in pezza, a strisce o motivi
13991170: pizzi a mano in pezza, a strisce o motivi
13991230: ricami (senza fondo visibile) in pezza, a strisce o motivi
13991250: ricami di cotone in pezza, a strisce o motivi
13991270: ricami di altre materie tessili in pezza, a strisce o motivi (senza fondo visibile e cotone escluso)
13991600: prodotti tessili in pezza (esclusi i ricami in pezza in strisce o in motivi)
31031230: materassi di gomma alveolare
31031250: materassi di materie plastiche alveolari
31031270: materassi con molle metalliche
31031290: materassi di altre materie

ALLEGATO II

(CRITERI GENERALI PER GLI STATUTI)

Sono definiti i criteri generali che a cui gli statuti dei sistemi di gestione devono conformarsi.

STRUTTURA MINIMA DEGLI STATUTI.

- Indicazione della natura giuridica del sistema/consorzio, denominazione, sede e durata.
- Finalità e oggetto del sistema EPR: organizzazione e gestione della raccolta e del trattamento del materiale/rifiuto, incentivazione della fase di prevenzione, di riutilizzo e riparazione, realizzazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo, riciclo e recupero del materiale/rifiuto trattato
- Categorie dei consorziati: produttori, distributori, raccoglitori, trasportatori, riciclatori, recuperatori e altri operatori. Per costituire il sistema risulta fondamentale la partecipazione dei produttori, le altre categorie possono consorziarsi previo accordo con questi ultimi,
- Quote di partecipazione e libero esercizio della facoltà di recesso da parte del consorziato.
- Diritti e obblighi dei consorziati (versamento del contributo ambientale, finanziamento delle attività di raccolta e gestione, costituzione del fondo consortile, osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni, etc).
- Composizione del fondo consortile e destinazione degli avanzi di gestione. Va specificato che ogni avanzo di gestione costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e, qualora proveniente dal contributo ambientale, è destinato alla riduzione dell'importo del contributo stesso nel primo esercizio finanziario successivo utile.
- Mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio (contributo ambientale, etc..). Va specificato che il predetto contributo ambientale è utilizzato esclusivamente per adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli obblighi di gestione del prodotto/rifiuto e alle ulteriori destinazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto-

- Composizione, funzioni e funzionamento degli organi collegiali e deliberanti (CdA, Assemblea ordinaria e straordinaria, Presidente e Vicepresidente, Direttore generale), nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei soggetti di diritto privato.
- Composizione, funzioni e funzionamento degli organi di controllo (Collegio Sindacale e Società di revisione contabile).
- Modalità di redazione del bilancio d'esercizio forse andrebbe inserita la dicitura relativa all'approvazione del bilancio.
- Disciplina e approvazione del regolamento consortile.
- Disciplina dello scioglimento e della destinazione del fondo consortile residuo.
- Trasmissione di un Piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che vengono impiegate, del bilancio di esercizio, e da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti, che riporti quanto indicato dall'art. 237, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006 (rientra nelle finalità ambientali)
- Trasmissione al Centro di Coordinamento CORIT e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di una certificazione, redatta da un ente terzo indipendente, attestante la regolarità fiscale e contributiva.
- I sistemi di gestione devono specificare che la vigilanza sulla loro attività è effettuata ai sensi degli artt. 178-ter, comma 6 e 206-bis comma 4-bis del D.Lgs.152/2006.

INDICAZIONI GENERALI SUL CONTENUTO DEGLI STATUTI.

Ferma restando la struttura minima sopra indicate, lo statuto rispetta l'autonomia propria di ciascun sistema di gestione ed è predisposto lasciando agli stessi sistemi la libera determinazione dei contenuti che non hanno implicazioni ambientali.

In relazione all'individuazione delle competenze e funzioni degli organi, vanno specificamente indicati gli organi deliberanti.

Lo statuto deve riportare le modalità fondamentali di adesione al sistema di gestione collettivo dei distributori, raccoglitori, trasportatori, riciclatori, recuperatori e altri operatori.

In riferimento ai diritti ed obblighi dei partecipanti al sistema di gestione, vanno indicati gli obblighi generali e fondamentali in capo agli stessi, da coordinare con il resto degli obblighi.

Per quanto concerne i regolamenti, occorre adottare ogni accorgimento utile per evitare duplicazioni e sovrapposizioni con gli statuti, che restano gli atti organizzativi fondamentali, fatte salve esigenze specifiche (es. tariffe, conti, personale) che possono essere sub-regolate tramite i detti regolamenti.

Per quanto concerne la vigilanza si deve tenere conto di inserire adeguati riferimenti sul monitoraggio circa il funzionamento dei sistemi.